



COMUNE DI SANT'ARPINO

Provincia di Caserta

SETTORE : **TECNICA**
SERVIZIO : **Urbanistica**

DETERMINA n° **161** DEL **28/10/2021**

OGGETTO : **Annullamento della SCIA agibilità presentata al prot. gen. n. 18258 del 26 novembre 2020.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA Lucio Donnarumma

VISTO il Decreto Sindacale n 16 del 7 luglio 2021 con cui veniva dato l'incarico di Responsabile dell'Area IV^a Tecnica (Manutenzione, Risorse Idriche, Patrimonio, LL.PP., Urbanistica, SUAP, Ambiente e Cimitero) all'ing. Lucio Donnarumma;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale

RICHIAMATI:

- la SCIA per l'agibilità pervenuta in data 26 novembre 2020 al prot. gen. n. 18258, riferita agli immobili autorizzati con Permesso di Costruire n. 19 del 2016 e SCIA alternativa al Permesso di Costruire inoltrata il 31 dicembre 2019 al n. 18348
- il provvedimento prot. n. 5472 del 02.04.2021, adottato dal Responsabile del Servizio IV^a Area Tecnica del Comune di Sant'Arpino, con il quale è stata dichiarata l'improcedibilità della S.C.I.A. per l'agibilità, inoltrata in data 26.11.2020 ed assunta al protocollo comunale con il n. 18258, con contestuale diffida "*dall'utilizzo di tali unità abitative e/o l'alienazione delle stesse dichiarandone l'agibilità*";
- l'ordinanza settoriale n. 19 del 21.04.2021, adottata dal Responsabile dell'Area IV^a Tecnica, nella parte in cui si ordina al ricorrente, in qualità di titolare del permesso di costruire n. 19 del 22.07.2016, "*l'inutilizzo immediato delle parti comuni soggette ad autorizzazione da parte del Comando Provinciale VV.F. e degli impianti di sollevamento (ascensori)*";
- l'Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale Regione Campania (sez. ottava) n. 1269/2021 sul ricorso numero di registro generale 2530 del 2021, proposto dal sig. Santolo D'Ambra, con la quale è stata accolta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e rinviata la causa all'udienza pubblica del 26.1.2022;

RICHIAMATO, altresì, l'avviso di avvio del procedimento per l'annullamento in sede di autotutela della S.C.I.A. per agibilità presentata al prot. gen. n. 18258 il 26 novembre 2020, prot. gen. 14191 del 23.09.2021 nel quale, dato atto che alla S.C.I.A. di agibilità in parola risultano allegati i certificati di conformità degli impianti oltre alle copie dei versamenti di rito e copie documenti d'identità del titolare e del tecnico, ma che non risultano essere stati allegati:

- copia del certificato di collaudo delle strutture;
- dichiarazione di conformità degli ascensori; dichiarazione di conformità impianto antincendio o, in alternativa dichiarazione del tecnico circa eventuali deroghe;

- copia dei formulari dei rifiuti;
- copia documentazione catastale;
- copia attestazione di prestazione energetica;

CONSIDERATO che i soggetti interessati dal procedimento di avvio del procedimento prot. gen. 14191 del 23.09.2021 non hanno presentato memorie scritte, documenti e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica dell'atto;

CONSIDERATO, altresì, che l'ultimo comma dell'art. 15 della convenzione tra l'Ente Comune di Sant'Arpino e tutti i proprietari del comparto C2 di via della Libertà, sottoscritta il 22 dicembre 2012 testualmente riporta: "...si stabilisce fin da ora che il Comune non procederà al rilascio del certificato di agibilità relativo agli edifici privati finché non si sarà proceduto al collaudo delle opere di urbanizzazione primaria."

VERIFICATO che, ad oggi, le opere di urbanizzazione primaria del detto comparto non sono state completate;

PRESO ATTO che lo stesso signor Santolo D'Ambra, unitamente alla coniuge Concetta Cinquegrana, in data 23 marzo 2021, nell'atto di compravendita a favore del signor Fabio Prestia, per Notaio Pasquale Liotti, all'art. 3 – Situazione urbanistica – ha dichiarato: "Agibilità. La parte venditrice, nel garantire la conformità di quanto venduto ai progetti presentati ed approvati, si obbliga, all'ultimazione dei lavori ed a proprie cura e spese, a presentare la segnalazione certificata per l'agibilità (art. 24 del D.P.R. 380/2001);

CONSIDERATO che, dalle verifiche condotte, è emersa la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa per cui il dichiarante, ai sensi dell'art 75 del dPR445/2000, decade dai benefici derivanti dal provvedimento basato sulla dichiarazione non veritiera;

CONSIDERATO, altresì, che sussistono le ragioni di interesse pubblico nell'inibire l'uso dell'unità immobiliare in presenza delle opere di urbanizzazione primaria non ancora terminate e collaudate;

VISTO il D.P.R. 380 del 2001;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono richiamate,

- 1) Di annullare in autotutela la SCIA per l'agibilità di cui al prot. gen. n. 18258 del 26 novembre 2020, presentata dal Sig. D'Ambra Santolo nato ad Atella di Napoli il 16.01.1946 e residente in Sant'Arpino (CE) alla via Cimarosa n. 23, per gli immobili, ad uso residenziale, riportati al catasto fabbricati del Comune di Sant'Arpino al foglio 1, particella 5625, sub.74, 75, 76, 84, 85, 86, 94, 95, 96;
- 2) Di disporre che il presente provvedimento venga notificato ai sigg:
 - **D'AMBRA SANTOLO**, nato ad Atella di Napoli il 16 gennaio 1946, domiciliato in Sant'Arpino, via Domenico Cimarosa n. 23;
 - **CINQUEGRANA CONCETTA**, nata a Grumo Nevano il 02 gennaio 1949, domiciliata in Sant'Arpino, via Domenico Cimarosa n. 23;
 - **PRESTIA FABIO**, nato a Napoli il 11 agosto 1982, domiciliato in Casoria, via Pietro de Martino n. 7/19.

Rende noto che avverso la presente è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Dà atto che non sussiste conflitto di interessi, anche solo potenziale, né gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto né in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario dell'atto medesimo.

Il Responsabile del Servizio competente è l'ing. Lucio Donnarumma

Il responsabile del procedimento è il geom. Vito Buonomo che, causa Covid19, riceve solo per appuntamento da richiedersi all'indirizzo protocollo@pec.comune.santarpino.ce.it.

DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza.

Istruttore
Geom. Vito Buonomo

**Il Responsabile del
Procedimento**
Geom. Vito Buonomo

Il Responsabile del Servizio
Lucio Donnarumma

Ai sensi dell'art.18 D.P.R. 445/2000
Attesto che la presente copia è conforme all'originale depositato agli atti di questo ufficio
Geom. Vito Buonomo
Sant'Arpino,